
OGGETTO: Evidenziatori riflettenti laterali/posteriori su trattori stradali (TS).

Sono giunti a questa direzione numerosi quesiti in ordine all'obbligatorietà o meno di installazione degli evidenziatori riflettenti di cui all'art.72, comma 2 bis del D.Lgs 285/92 sui trattori per semirimorchi (TS). L'obbligo generico di installazione decorre a partire dal 1° aprile 2005 per le nuove immatricolazioni nazionali e dal 31 dicembre 2006 per i veicoli già in circolazione. Come di prassi, alla norma quadro segue il decreto ministeriale di attuazione, in questo caso il decreto 27 dicembre 2004. La regolamentazione tecnica fa comunque riferimento al Regolamento UN/ECE 104, richiamato sia nel Codice della Strada che nel decreto attuativo, ma non per quanto concerne le prescrizioni di montaggio, contenute nel già menzionato decreto 27 dicembre 2004. **Come è noto, nella normativa nazionale, non è prevista alcuna deroga per i trattori stradali.**

La direttiva europea 98/14ce, recepita in Italia con decreto 4 agosto 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, elenca le norme comunitarie di riferimento per ogni singola area tematica (es. pneumatici, dispositivi di ritenuta, livello sonoro ecc.) Alla tabella II si precisa, ai fini dell'omologazione del tipo, **l'equivalenza delle norme UN/ECE a quelle comunitarie**, nel caso dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva l'equivalenza della direttiva 76/756 cee al Regolamento UN/ECE n. 48. Mentre la prima negli anni viene abrogata, il regolamento subisce una serie di emendamenti di adeguamento al progresso, rimanendo vigente sino ad oggi.

Ritornando al periodo di pubblicazione del decreto ministeriale 27 dicembre 2004, era in forza la "serie di modifiche n.3" al Regolamento UN/ECE 48, entrata in vigore il 10 ottobre 2006. Per quanto concerne gli evidenziatori laterali riflettenti, rientranti fra i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, **nelle prescrizioni di montaggio** (punto 6.21 - evidenziatori) è prevista **l'"eccezione dei telai cabinati, dei veicoli incompleti e dei trattori per semirimorchi"**, valida sia per i dispositivi da installare posteriormente (6.21.1.2.1) che per quelli laterali (6.21.1.2.2.1).

L'apparente conflittualità fra normativa nazionale e comunitaria può facilmente essere superata analizzando l'ambito di applicazione delle norme. Se il regolamento UN/ECE è riferito espressamente alla fase di omologazione, **nella formulazione dell'art. 72, comma 2 bis del D. Lgs 285/92 si fa riferimento ad immatricolazione nazionale e circolazione sul territorio.** Non trattandosi, dunque, di sovrapposizione fra



Cir.Int. - 02.202501

federispettori@pec.it

ASSOCIAZIONE "FEDERISPETTORI"

Via A. Lamarmora, 33/3 – 16035 Rapallo(GE)

C.F. 90080600100

Sito: federispettori.org

Mail: info@federispettori.org

PEC:

normativa comunitaria e nazionale, **si ritiene che per circolare sul territorio italiano occorra conformarsi al Codice della Strada ed al richiamato decreto attuativo** che non prevede alcuna deroga per i trattori stradali. Anche in caso di diversa interpretazione, ovvero considerando le due normative come sovrapposte, è sempre valido il principio secondo il quale un paese membro può attuare norme più stringenti rispetto agli standard comunitari. Pertanto, anche in questo caso, si considerano prevalenti le disposizioni contenute all'art. 72, comma 2 bis del D.Lgs 285/92 che prescrive come obbligatorio un requisito facoltativo secondo l'UN/ECE.